

## REGOLAMENTO APPLICATIVO DI MUTUA ARTIERI

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di Mutua Artieri ETS, Società di Mutuo Soccorso, di seguito per brevità "Mutua Artieri".

### **Art. 2 Soci**

Possono diventare soci di Mutua Artieri tutti i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto.

### **Art. 3 Adesione**

I soci sono tenuti al versamento dei contributi associativi e delle quote di iscrizione come stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'aderente, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, che verranno adeguatamente pubblicizzate.

### **Art. 4 Cessazione dell'adesione**

L'adesione a Mutua Artieri viene meno nei casi previsti dallo Statuto.

Il venir meno dell'adesione, pur non comportando il diritto al rimborso dei contributi associativi e delle quote di iscrizione già pagate dal socio in costanza di rapporto, non produce effetti sui diritti alle eventuali prestazioni già maturati dal socio medesimo.

### **Art. 5 Beneficiari della prestazione**

Sono beneficiari delle prestazioni i soci di diritto, i soci ordinari, purché in regola con i versamenti delle quote di iscrizione e dei contributi associativi, nonché gli altri soggetti a cui siano estese le coperture offerte da Mutua Artieri.

Ai fini della fruizione dei benefici, il socio dovrà comunicare a Mutua Artieri, i propri dati (codice fiscale, data di nascita, ecc.) e il socio ordinario convenzionato i dati dei propri soci ai quali sono estese le forme di assistenza mediata.

### **Art. 6 Gestione degli eventi sanitari**

Le domande di rimborso di spese sanitarie sostenute dall'avente diritto dovranno essere presentate su apposito modulo, anche mediante procedura online, entro 60 giorni dall'evento e comunque entro il 31 gennaio se riferite ai mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente, corredate dalla documentazione medica necessaria a giustificare la richiesta.

Mutua Artieri provvederà a rimborsare le spese sostenute agli aventi diritto, nei limiti fissati nei singoli piani sanitari, di tempo in tempo stipulati, di regola entro 90 giorni dalla presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate, ferme in ogni caso le diverse cautele per i soci dei soci ordinari convenzionati, come statuite negli appositi accordi tra la Società e socio ordinario convenzionato.

#### **Art.7**

#### **Gestione eventi sanitari soggetti ad assicurazione**

In caso di coperture sanitarie, derivanti dalla stipula di polizze assicurative, le denunce degli eventi sanitari dovranno essere presentate alla Compagnia di Assicurazione, attraverso Mutua Artieri.

Detta Compagnia provvederà ai rimborsi delle richieste nei termini fissati dalle polizze, e ne darà periodicamente comunicazione a Mutua Artieri, anche in forma cumulativa per ciascuna tipologia di prestazione, ferme in ogni caso le diverse cautele per i soci dei soci ordinari convenzionati per come statuite negli appositi accordi tra la Società e socio ordinario convenzionato.

#### **Art. 8**

#### **Versamenti**

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità disposte da Mutua Artieri.

Trascorso il termine utile per il versamento, previa apposita diffida ad adempiere, l'inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi legali.

A seguito della diffida il socio che non esegue il pagamento della quota associativa potrà essere espulso dalla Mutua con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9**

#### **Limitazione di responsabilità**

Qualora la gestione di determinati eventi e prestazioni avvenga mediante apposite polizze assicurative stipulate da Mutua Artieri, quest'ultima non avrà alcuna responsabilità diretta verso i soci in caso di inadempimento della compagnia assicurativa incaricata di provvedere alla relativa copertura; è fatta comunque salva la facoltà di Mutua Artieri di esercitare, nei confronti di detta compagnia, ogni azione a tutela dei soci che sia ritenuta dalla stessa, a propria discrezione, opportuna.

In ogni caso, Mutua Artieri risponde unicamente con il patrimonio della Società per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei soci. Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA SOCI IL 23/06/2025**